



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 7/2009
Maggio 2009*

Scadenzario Agosto 2009

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Ordinamento finanziario e contabile
- Patto di stabilità interno
- Bilancio di previsione
- Rendiconto
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spesa
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Anagrafe tributaria
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
- Imposta di bollo

Ordinamento autonomie locali

Federalismo fiscale

1. Nell'osservanza dei principi e criteri direttivi specifici e generali dettati dalla legge delega, con uno o più decreti legislativi da adottare entro il 21 maggio 2011 sarà data attuazione all'art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni (*art. 2, legge 5 maggio 2009, n. 42*)

1.1. Il primo dei decreti legislativi da approvare, relativo ai principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci pubblici, sarà adottato entro il 21 maggio 2010 (*art. 2, c. 6*)

1.2. I decreti legislativi da adottare potranno essere integrati e corretti entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore (*art. 2, c. 7*)

Ordinamento finanziario e contabile

Commissione tecnica paritetica

1. Con DPCM da adottare entro il 20 giugno 2009 è istituita una commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale con funzioni consultive per il riordino dell'ordinamento finanziario e contabile, nel contesto attuativo del federalismo fiscale (*art. 4, legge 5 maggio 2009, n. 42*)

Patto di stabilità interno

Monitoraggio e verifiche 2008

1. Il termine per la presentazione della certificazione per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2008 è rinviato dal 31 marzo al 31 maggio 2009 (*art. 7quater, c. 16, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33*)

1.1. Con D.M. 15 aprile 2009 sono stati approvati i modelli relativi alla certificazione e fissato il termine perentorio per la trasmissione al 1° giugno 2009. (*in G.U. n. 113 del 18 maggio 2009*)

1.2. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, gli enti sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2008. (*art. 1*)

1.3. La certificazione da spedire non potrà essere che quella prodotta dal sistema web, già compilata con i dati numerici inseriti dagli enti in sede di monitoraggio trimestrale 2008, da controllare e confermare o rettificare prima della trasmissione (*allegato A*)

1.4. Qualora gli enti non abbiano trasmesso i dati trimestrali 2008, il modello della certificazione potrà essere stampato solo dopo avere assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2008 (*allegato A*).

Bilancio di previsione

Controlli e verifiche- Corte dei conti

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. (*art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131*).

2. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (*art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

2.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (*art.1, c.167*)

2.2. Criteri e linee guida della relazione sul bilancio 2009 sono stati approvati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione Autonomie n.6 del 23 aprile 2009. (*depositata in segreteria il 7 maggio 2009; in G.U. n. 121 del 27 maggio 2009*).

2.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (*art.1, c.168*).

Rendiconto

Dati contabili alla Corte dei conti

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il rendiconto completo di allegati. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.1. Con D.M. 24 giugno 2004 sono determinati i tempi, le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al rendiconto. (*in G.U. n.163 del 14 luglio 2004*).

1.2. Le modalità tecniche di invio telematico potranno essere modificate con decreto del Presidente della Corte dei conti. (*art.2, D.M. 9 maggio 2006, in G.U. n.120 del 25 maggio 2006*).

1.3. L'obbligo della trasmissione telematica, previsto con gradualità dal rendiconto dell'esercizio 2004, dall'anno 2009, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2008, è imposto anche alle comunità montane, ultime tenute all'adempimento.

1.4. Con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti 23 aprile 2009, n. 5/AUT/2009, sono state stabilite le modalità ed i termini per l'inoltro dei rendiconti 2008 e della documentazione allegata (*depositata in segreteria il 4 maggio 2009*).

1.5. La trasmissione telematica del rendiconto 2008 e quella in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo deve avvenire:

- dal 2 luglio ed entro il 31 luglio 2009, per le province, ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- dal 2 luglio ed entro il 28 settembre 2009, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

1.6. La documentazione richiesta a corredo, da trasmettere in forma cartacea, riguarda esclusivamente le province ed i comuni i cui rendiconti chiudono in disavanzo.

1.7. Le comunità montane devono trasmettere, per via telematica, il rendiconto 2008 dal 2 settembre al 20 ottobre 2009.

1.8. Anche dopo il decorso dei superiori termini, per tutti gli enti, rimane adempimento ineludibile la trasmissione entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2008.

1.9. Per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, i dati saranno acquisiti con apposita richiesta istruttoria alla chiusura dell'esercizio 2009.

Contabilità e regole di gestione

Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

1. Il tasso d'interesse posticipato sulle somme depositate in contabilità speciale fruttifera che, con D.M. 20 febbraio 2009, era stato fissato all'1,90% dal 1° gennaio 2009, è ridotto all'1,20% a decorrere dal 1° marzo 2009 (*D.M. 9 aprile 2009, in G.U. n. 110 del 14 maggio 2009*).

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213*).

2. Dal 13 maggio 2009 il tasso di riferimento Bce è dell' 1,00%. (*decisione Bce 7 maggio 2009*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%; 16 marzo 2000, 3,50%; 27 aprile 2000, 3,75%; 8 giugno 2000, 4,25%; 31 agosto 2000, 4,50%; 5 ottobre 2000, 4,75%; 10 maggio 2001, 4,50%; 30 agosto 2001, 4,25%; 17 settembre 2001, 3,75%; 8 novembre 2001, 3,25%; 5 dicembre 2002, 2,75%; 6 marzo 2003, 2,50%; 5 giugno 2003, 2,00%; 1 dicembre 2005, 2,25%; 2 marzo 2006, 2,50%; 15 giugno 2006, 2,75%; 9 agosto 2006, 3,00%; 11 ottobre 2006, 3,25%; 13 dicembre 2006, 3,50%; 14 marzo 2007, 3,75%; 12 giugno 2007, 4,00%; 9 luglio 2008, 4,25%; 15 ottobre 2008, 3,75%; 12 novembre 2008, 3,25%; 10 dicembre 2008, 2,50%; 21 gennaio 2009, 2,00%; 11 marzo 2009, 1,50%; 8 aprile 2009, 1,25%; 13 maggio 2009, 1,00%.

Entrate

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con D.D. 12 maggio 2009 è stato approvato il modello di dichiarazione per l'anno 2008 e seguenti e le relative istruzioni (*in G.U. n. 113 del 18 maggio 2009*).

Spesa

Referendum popolari del 21-22 giugno 2009

1. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 maggio 2009, n. F.L. 9/2009, sono fornite istruzioni sulle spese dei comuni rimborsabili dallo Stato.

1.1. Il lavoro straordinario dei dipendenti comunali per i referendum deve essere autorizzato con determinate distinte da quelle adottate per le elezioni europee ed amministrative.

1.2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum ed alle elezioni provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite come segue:

- 3/4 Stato e 1/4 provincia, in caso di abbinamento con le elezioni provinciali;

- 3/4 Stato e 1/4 comune, in caso di abbinamento con le elezioni comunali;

- 3/5 Stato, 1/5 provincia, 1/5 comune, in caso di abbinamento con le elezioni provinciali e comunali;

1.3. Ai fini del rimborso, i rendiconti delle spese sostenute, sottoscritti dal responsabile del servizio, corredati da tutti i documenti giustificativi, devono essere trasmessi alla prefettura competente per territorio, entro il termine perentorio, a pena di decadenza del diritto al rimborso, del 21 dicembre 2009.

2. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 maggio 2009, n. F.L. 10/2009, sono fornite istruzioni sulle competenze dovute ai componenti dei seggi per i referendum popolari e per il secondo turno di votazione delle elezioni amministrative del 21-22 giugno 2009.

2.1. Le spese per gli onorari e per il trattamento di missione sono:

- a totale carico dello Stato, per i comuni nei quali si effettuano solo i referendum;
- 3/4 a carico dello Stato e 1/4 a carico della provincia, in caso di abbinamento con il secondo turno di elezioni provinciali;
- 3/4 a carico dello Stato e 1/4 a carico del comune, in caso di abbinamento con il secondo turno di elezioni comunali;
- 3/5 a carico dello Stato, 1/5 a carico della provincia e 1/5 a carico del comune, in caso di abbinamento con il secondo turno di elezioni provinciali e comunali.

2.2. I pagamenti effettuati, da riepilogarsi su modello conforme a quello allegato alla circolare, devono essere compresi nei rendiconti unici di cui al precedente punto 1.3.

Elezioni europee del 6-7 giugno 2009

1. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 maggio 2009, n. F.L. 8/2009, sono fornite istruzioni sulle competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni europee e per le elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009.

1.1. Le spese per le competenze e per il trattamento di missione derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del parlamento europeo ed alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono proporzionalmente ripartite:

- 1/2 Stato e 1/2 provincia, in caso di abbinamento con le elezioni provinciali;
- 1/2 Stato e 1/2 comune, in caso di abbinamento con le elezioni comunali;
- 1/3 Stato, 1/3 provincia, 1/3 comune, in caso di abbinamento con le elezioni provinciali e comunali;
- 1/4 Stato, 1/4 provincia, 1/2 comune, in caso di abbinamento con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;
- 1/3 Stato, 2/3 comune, in caso di abbinamento con le elezioni comunali e circoscrizionali.

1.2. I pagamenti effettuati, da riepilogarsi su modello conforme a quello allegato alla circolare, devono essere compresi nei rendiconti unici delle spese sostenute, sottoscritti dal responsabile del servizio, corredati da tutti i documenti giustificativi, e devono essere trasmessi alla prefettura competente per territorio, entro il termine perentorio, a pena di decadenza del diritto al rimborso, del 7 ottobre 2009, per i comuni interessati al contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con le elezioni amministrative, e del 7 dicembre 2009, per i comuni interessati allo svolgimento della sola elezione del parlamento europeo.

Servizi pubblici

Vigilanza anagrafica

1. Dal 4 maggio 2009 è disponibile sul sito www.servizidemografici.interno.it il modello di vigilanza anagrafica che raccoglierà i dati relativi all'anno 2008, il cui termine per la conclusione delle rilevazioni è fissato al 15 luglio 2009 (circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 29 aprile 2009, n. 14).

Lavori pubblici

Edilizia scolastica

1. Le risorse per l'ambiente e i beni culturali iscritti nel conto dei residui del bilancio statale 2008 e non utilizzate al 1° novembre 2008, sono destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica ed alla messa in sicurezza degli istituti o di impianti e strut-

ture sportive dei medesimi (art. 2, c. 1 bis, aggiunto al D.L. 1 settembre 2008, n. 137, dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169).

1.1. Con D.M. 29 aprile 2009 sono individuati gli enti beneficiari dei finanziamenti risultati inutilizzati nel corso degli anni 2006 e 2007 (in G.U. n. 102 del 5 maggio 2009).

1.2. Gli enti beneficiari, entro il termine perentorio del 30 settembre 2009, devono trasmettere al MIUR, dipartimento per l'istruzione, direzione generale per il personale scolastico, ufficio per l'edilizia scolastica (viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma), a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza dal contributo, apposita attestazione, conforme al modello allegato al D.M., sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si dichiara che il contributo assegnato ha formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio del 31 luglio 2009 e si comunicano le modalità di accredito.

1.3. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento finanziato, gli enti beneficiari devono inviare al MIUR apposita relazione conclusiva, riversando l'eventuale eccedenza del contributo rispetto alla spesa sostenuta.

Pubblico impiego

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Con decreto direttoriale del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 16 febbraio 2009, è stata integrata la graduatoria, di cui ai precedenti D.D. 1 aprile 2008 e 3 giugno 2008, dei comuni con meno di 5.000 abitanti ammessi all'incentivo per la stabilizzazione. (in G.U. n.104 del 7 maggio 2009).

Internet e posta elettronica

1. Con direttiva della presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 26 maggio 2009, n. 2/09, sono state fornite indicazioni per facilitare il corretto utilizzo degli strumenti ICT da parte dei dipendenti e l'esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni.

1.1. Le amministrazioni sono invitate ad attuare tutte le misure di informazione, controllo e verifica consentite al fine di regolamentare la fruizione delle risorse ICT e responsabilizzare i dipendenti nei confronti di eventuali utilizzi non coerenti con la prestazione lavorativa e non conformi alle norme che disciplinano il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Anagrafe tributaria

Comunicazioni

1. Gli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, devono comunicare annualmente, per via telematica, all'agenzia delle entrate, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. (art.1, c.106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.1. L'oggetto delle comunicazioni, le modalità di trasmissione ed i termini sono stati disposti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 14 dicembre 2007, modificato con provvedimento 14 febbraio 2008, n.2008/24511, 24 ottobre 2008, n.2008/158180 e 5 maggio 2009, n. 2009/67051.

1.2. Le comunicazioni relative all'anno solare precedente, a partire da quelle concernenti il 2009, sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.

1.3. Le comunicazioni relative all'anno 2007, già rinviate dal 30 aprile al 31 dicembre 2008 e al 30 aprile 2009, sono ulteriormente rinviate al 31 ottobre 2009, unitamente a quelle relative all'anno 2008. La trasmissione dei dati 2007 e 2008, tuttavia, non è obbligatoriamente da operare alla predetta scadenza in assenza di dati disponibili, potendosi provvedere in occasione della comunicazione inerente all'anno 2009, ossia entro il 30 aprile 2010.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Soggettività passiva

1. Gli enti pubblici non sono soggetti passivi per le attività od operazioni poste in essere in veste di pubblica autorità, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento ad imposizione provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza ed in tutti i casi di esercizio di attività oggettivamente commerciali, qualora le stesse non siano trascurabili (*direttiva C.E. 28 novembre 2006, n. 112; risoluzione agenzia entrate, 6 maggio 2009, n. 122/E*).

1.1. 'E soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, ossia lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Canoni concessori per l'uso rete fognaria

1. 'E operazione economica rilevante ai fini Iva la concessione al gestore del servizio dell'utilizzo della rete fognaria, ovvero dell'insieme degli impianti necessari all'erogazione all'utenza del servizio di fognatura e depurazione, dietro pagamento di un canone periodico, con l'impegno, da parte del comune, di realizzare, assumendone l'onere finanziario, la costruzione di nuove opere, le ristrutturazioni e le implementazioni (*risoluzione agenzia entrate, 6 maggio 2009, n. 122/E*).

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Collaborazioni coordinate e continuative

1. I compensi concorrono alla determinazione della base imponibile, al netto dei soli contributi a carico del committente (*risoluzione agenzia delle entrate, 6 maggio 2009, n. 121/E*).

Imposta di bollo

Carta acquisti

1. La certificazione della composizione del nucleo familiare ai fini del rilascio della carta acquisti è esente da bollo (*risoluzione agenzia delle entrate, 27 maggio 2009, n. 130/E*).

Adempimenti e scadenze

15 agosto - Sabato

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004*).

20 Agosto - Giovedì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

31 Agosto - Lunedì

Trasferimenti immobili statali

- Termine annuale entro il quale l'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile 2009 è stata avanzata richiesta di acquisizione. (*art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Bilancio di previsione¹

- Pubblicazione del bilancio di previsione 2009 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. (*art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67; D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90*).

¹ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2009 alla scadenza del 31 maggio 2009, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro tre mesi da tale scadenza.